

VADEMECUM DI GUIDA PER AUTONOME VERIFICHE

Si riportano definizioni ed esempi per un'autonoma verifica della propria posizione. L'assistito è comunque invitato a controllare, preventivamente al pagamento, il reddito di riferimento del proprio nucleo fiscale relativo all'anno 2010 (730/2011, Unico 2011 ecc).

Nell'allegato **Verifica Autocertificazione** sono riportati: il **codice di esenzione (E03)**; il **nominativo di chi ha usufruito delle prestazioni "ASSISTITO ESENTE"**; il **nominativo del titolare del diritto di esenzione "TITOLARE"**; il **nominativo di chi ha reso nell'anno 2011 l'autocertificazione "DICHIARANTE"**; la **motivazione dell'ESITO NEGATIVO** (es. IL TITOLARE NON RISULTA PRESENTE NELL'ARCHIVIO INPS - ASSEGNO SOCIALE); il **nucleo fiscale di riferimento** ricostruito dalla dichiarazione dei redditi; l'**elenco delle ricette specialistiche fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito**; l'**ammontare della quota di partecipazione alla spesa (ticket) da versare al servizio sanitario nazionale**.

Definizione della categoria codice esenzione E03

E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico. <u>E' richiesto un requisito: assegno sociale.</u>
------------	---

APPROFONDIMENTO

ASSEGNO (ex pensione) SOCIALE (E03):

La pensione sociale (erogata sino al 31/12/1995 libretto di pensione categoria PS) e l'assegno sociale (erogato dal 01/01/1996 libretto di pensione categoria AS) sono prestazioni di natura assistenziale riservate ai **cittadini che abbiano raggiunto nel 2011 i 65 anni** che risiedono effettivamente ed abitualmente in Italia e sono sprovvisti di reddito ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

L'importo base dell'assegno sociale per il 2011 era di € 417,30 mensili (€ 448,07 per l'anno 2015 e 2016; € 447,61 per l'anno 2014; € 442,30 per l'anno 2013; € 429,00 per l'anno 2012).

Per ulteriori approfondimenti consultare il sito INPS www.inps.it

ALTRE DEFINIZIONI:

Per **NUCLEO FAMILIARE** si intende quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici) costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. In ogni caso dichiarante e coniuge (anche se fiscalmente non a carico e con residenze diverse) costituiscono un nucleo familiare fiscale unico.

Il **REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE** è pari alla somma dei redditi riferiti all'anno precedente di tutti i componenti il nucleo familiare fiscale. **Il reddito da verificare è quello relativo all'anno 2010. I modelli da controllare sono: CUD 2011; 730/2011; UNICO 2011.**

Per chi non presenta la dichiarazione dei redditi ed è in possesso del solo modello **CUD 2011** (non essendo in possesso di prima abitazione) è sufficiente sommare i seguenti righi della **PARTE B DATI FISCALI: rigo 1** (redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 c. 1, 2, 3 e 4 del TUIR) + **rigo 2** (redditi per i quali è possibile fruire delle detrazioni di cui all'art. 13 c. 5 e 5 bis del TUIR).

Per chi presenta la dichiarazione dei redditi, controllare i seguenti righi di riferimento che riportano la dicitura "reddito complessivo" delle dichiarazioni dei redditi:

MODELLO 730/2011 rigo 11 "reddito complessivo" del prospetto di liquidazione (730-3);

MODELLO UNICO 2011 rigo RN1 "reddito complessivo" del quadro RN;

Per **FAMILIARI A CARICO** si intendono coloro che hanno percepito nell'anno precedente un reddito complessivo inferiore ad € 2.840,51 per i quali il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali.